

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2024

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto il Regolamento dell’Ente recante *“Disciplina per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici”*, approvato con deliberazione del 27 gennaio 2021; visto il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; visto in particolare l’articolo 45, commi 1 e 2, che dispone che a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa, le amministrazioni aggiudicatrici destinino risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, per remunerare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, come specificate all’allegato I.10 del nuovo Codice, e per le altre finalità indicate al comma 5 dello stesso articolo 45; tenuto conto che il successivo comma 3 prevede la ripartizione dell’80% delle predette risorse finanziarie, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il RUP ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra, nonché tra i loro collaboratori, secondo modalità e criteri stabiliti dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti; visto l’appunto prot. n. 1250/24 del 9 dicembre 2024, con il quale il Servizio Patrimonio e Affari Generali, in relazione alle previsioni di cui sopra, sottopone all’approvazione del Consiglio Generale il conseguente aggiornamento del Regolamento in essere, approvato con la richiamata deliberazione del 27 gennaio 2021; visto lo schema di Regolamento all’uopo predisposto, in ordine al quale l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere favorevole, e la nota illustrativa delle relative disposizioni; esperita l’informativa alle Organizzazioni Sindacali; ritenuto di procedere all’aggiornamento del vigente Regolamento onde adeguarne le previsioni al nuovo Codice dei Contratti pubblici in conformità al testo predisposto; visto l’articolo 4, comma 3, lett. B), sub m), del Regolamento di Organizzazione che demanda al Consiglio Generale la competenza a deliberare in ordine ai Regolamenti dell’Ente aventi carattere generale; **approva** all’unanimità, con decorrenza dalla data odierna, il Regolamento recante *“Disciplina per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36”*, nel testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lettera F) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione, il Servizio Patrimonio e Affari Generali e l’Ufficio Amministrazione e Bilancio sono incaricati, in sede di prima applicazione, di curare gli adempimenti previsti all’articolo 23, comma 2, del Regolamento come sopra approvato.”.



SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE

**“DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI
DELL’ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n.36”**

Approvato dal Consiglio Generale con deliberazione del.....





INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione ed esclusioni

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione e attività (o funzioni) tecniche dei destinatari dell'incentivo

Art. 4 - Costituzione e accantonamento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche e per l'innovazione, la formazione, la specializzazione e la copertura assicurativa obbligatoria del personale

Art.5 - Individuazione dei soggetti destinatari degli incentivi e conferimento degli incarichi e composizione dei "gruppi di lavoro" per le singole procedure

Art. 6 - Graduazione della misura incentivante per gli appalti di lavori

Art. 7 - Graduazione della misura incentivante per gli appalti di servizi e forniture

Art. 8 - Suddivisione in lotti

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del "gruppo di lavoro" per gli appalti di lavori

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del "gruppo di lavoro" per gli appalti di servizi e forniture

Art. 12 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole. Modalità di riparto dell'incentivo all'interno del "gruppo di lavoro"

Art. 15 - Attività svolte in forma mista.

Art. 16 - Attività di committenza delegata/ausiliaria - Rapporti con altre Stazioni Appaltanti

Art. 17 - Attività svolte da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a favore di ACI quale Stazione appaltante

Art. 18 - Procedure bandite dalla Centrale di Committenza

Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione. Revoca degli incarichi per dolo o colpa grave

Art. 20 - Verifica e certificazione delle attività effettuate e liquidazione dell'incentivo



Automobile Club d'Italia

Art. 21 - Trasparenza e informazione sindacale

Art. 22 - Disposizioni transitorie e clausola di aggiornamento automatico

Art. 23 - Entrata in vigore



Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici - di seguito, per brevità, anche Codice, con particolare riferimento alle modalità ed ai criteri di determinazione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche correlati alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a carico dei relativi stanziamenti, nonché ai criteri di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo intervento, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal relativo quadro economico.
2. L'attribuzione degli incentivi è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia degli appalti di lavori, servizi e forniture dell'Automobile Club d'Italia, in conformità ai vigenti regolamenti, alle disposizioni organizzative interne ed al sistema di deleghe in materia di procedure negoziali ed alla spesa, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione ed il personale impegnato nelle attività previste dal presente Regolamento, anche in funzione del risparmio di spesa conseguito dall'Ente rispetto alla scelta del conferimento esterno di incarichi professionali per le medesime prestazioni.
3. L'attribuzione degli incentivi è orientata al "principio del risultato", come declinato dall'art. 1 del Codice degli appalti pubblici ed inteso come l'interesse pubblico primario del Codice stesso, affinché l'affidamento del contratto e la sua esecuzione avvengano con la massima tempestività ed il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, nella prospettiva del "principio della fiducia" nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
4. L'ACI, nell'ambito delle iniziative di riqualificazione delle funzioni di stazione appaltante ed ai sensi dell'art.15, comma 7, del Codice, promuove l'aggiornamento del personale coinvolto nelle procedure di affidamento ed, in particolare, attraverso appositi piani di formazione, la partecipazione a corsi di specializzazione e di perfezionamento.
5. L'ACI, con riferimento a quanto previsto nell'art.45, comma 7, lett.c) del Codice, recepito nell'art.4, comma 1, b2) del presente Regolamento, assume le necessarie iniziative per la copertura assicurativa obbligatoria del personale che svolge le attività/funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 in condizioni di piena autonomia o, comunque, con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno, nei limiti del budget per tale specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa e dei principi in materia di responsabilità amministrativo-contabile.
6. Tenuto conto del sistema e dell'assetto organizzativo dell'ACI, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice, è fatta salva la facoltà di prevedere, anche per specifiche attività complesse, nel rispetto delle prescrizioni della normativa, una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, mediante adozione di specifici piani alternativi, nelle forme e procedure previste dai propri regolamenti interni. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.



Art. 2
Ambito oggettivo di applicazione ed esclusioni

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento relative agli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure di partenariato pubblico privato ed ai contratti di concessione, a valere sui relativi stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi nel bilancio dell'Ente.
2. Per gli appalti di forniture e servizi gli incentivi sono erogati solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. A tal fine, la nomina del direttore dell'esecuzione diverso dal RUP è prevista, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del Codice, nei casi di contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, come individuati nell'Allegato II.14, art. 32, commi 2 e 3, del Codice ed in particolare per:
 - a. gli interventi che, indipendentemente dall'importo, sono particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento e che, in via di prima applicazione sono indicati nell'elenco riportato nel citato art.32, comma 2, dell'Allegato II.14;
 - b. fermo restando quanto previsto alla lettera a) del presente comma, per le forniture di importo superiore ad € 500.000,00.
3. Nel caso in cui l'Allegato II.14 al Codice sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Codice, a decorrere dalla data di tale abrogazione, è fatto diretto riferimento a quanto previsto nel regolamento adottato ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 400/1988, che lo sostituisce anche in qualità di Allegato al Codice.
4. Sono, in ogni caso, esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a. le procedure di affidamento escluse dall'applicazione del Codice;
 - b. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche;
 - c. i lavori in amministrazione diretta;
 - d. gli affidamenti in house ex art. 7 del Codice, stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all'ente dante causa.
5. Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dall'art. 45 del Codice, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria caratterizzati da particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Ente che richieda un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto affinché il processo di avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.
6. Qualora le procedure di affidamento siano attinenti ad un accordo di programma o convenzione, nonché ad altra forma di collaborazione o d'intesa con altri Enti, l'incentivo è attribuito in funzione dell'effettivo contributo prestato dai dipendenti incaricati per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente.



7. Nel caso di adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o da altre centrali di committenza, nonché di acquisti di beni, servizi e forniture attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'incentivo viene riconosciuto per le attività indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente, come individuate ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.
8. In caso di interventi che non sono stati inseriti nella programmazione come previsto dall'art. 37 del Codice, l'incentivo spetta al dipendente per le attività effettivamente assegnate e svolte, con esclusione della quota relativa all'attività di programmazione della spesa, purché ricorrono tutti i presupposti e le condizioni previste nel presente Regolamento e che, nei corrispondenti quadri economici, sia stato previsto l'accantonamento delle risorse e ne sia stato dato atto nel provvedimento di avvio della procedura, fermo restando il limite soggettivo di cui all'art. 12.
9. Fatte salve eventuali responsabilità che, in base alla normativa vigente applicabile possano determinare l'esclusione e/o la riduzione dalla attribuzione degli incentivi, nel caso di revoca, annullamento della procedura di affidamento o di mancata realizzazione dell'intervento, l'incentivo è corrisposto per le sole attività effettivamente svolte da parte del dipendente, all'esito del procedimento di verifica, accertamento ed attestazione delle attività come disciplinato dagli articoli 13, 19 e 20 del presente Regolamento ad opera del dirigente competente o di altro responsabile della struttura incaricato.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione e attività/ funzioni tecniche dei destinatari dell'incentivo

1. Il presente Regolamento si applica al personale dipendente in servizio presso l'Ente, anche a tempo determinato, nonché ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono incarichi conferiti dall'ACI, quale stazione appaltante, nei casi stabiliti dagli articoli 17 e 18 che abbiano in concreto partecipato e svolto attività incentivabili indicate nel successivo comma 2 del presente articolo.
2. Gli incentivi sono destinati ai soggetti di cui al precedente comma 1 che, nelle procedure di affidamento comprese nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, svolgono le seguenti attività/ funzioni tecniche individuate nell'allegato I.10 al Codice:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto (RUP);
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (con particolare riferimento ai responsabili di procedimento o di fase di cui all'art.15,comma 4, del Codice e ai collaboratori per la gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (necessaria ai sensi dell'art.2,comma 5, del Codice, per gli interventi il cui importo dei lavori è pari o superiore alla soglia di cui all'art.14 del Codice);
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione (DEC);
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;



- - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - - collaudo tecnico-amministrativo;
 - - regolare esecuzione;
 - - verifica di conformità;
 - - collaudo statico (ove necessario).
3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 45 comma 1, ultimo periodo, del Codice, in merito all'abrogazione dell'Allegato I.10 al Codice, a decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno stabilite nel corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 400/1988, che lo sostituisce anche in qualità di Allegato al Codice.
 4. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Codice, salvo diversa previsione di legge, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Nel caso in cui intere attività tecniche siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo incrementano l'importo destinato alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) del presente Regolamento. Qualora, oltre al dirigente, partecipino alle suddette attività tecniche dipendenti che non rivestano tale qualifica, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % (cinquanta per cento) della quota prevista per l'attività incentivata.
 5. Ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice, l'Ente, come disciplinato nel successivo art. 18 del presente Regolamento può destinare, alle funzioni tecniche svolte dal personale di una Centrale di Committenza (CUC), una quota parte dello stanziamento per il relativo incentivo.
 6. In caso di Accordi Quadro, stipulati all'esito dell'aggiudicazione di una procedura di gara per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture, il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche va effettuato sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo e gli incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo per l'importo effettivamente ordinato.

Art. 4

Costituzione e accantonamento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche e per l'innovazione, la formazione, la specializzazione e la copertura assicurativa obbligatoria del personale

1. L'ACI, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice, è tenuto a destinare, a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, come precisati nell'art. 2 del presente Regolamento, apposite risorse finanziarie da utilizzare:
 - a. per le funzioni tecniche espletate dai dipendenti e soggetti che svolgono le attività di cui al precedente art. 3, comma 2;
 - b. per le finalità di seguito indicate, in conformità all'art. 45, commi 6 e 7, del Codice:
 - b1) acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - b2) altre finalità destinate al personale :
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;



- copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
2. La misura complessiva delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice, è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo (IVA esclusa) dei lavori, servizi e forniture, che è posto a base delle singole procedure di affidamento, comprensivo degli oneri della sicurezza, senza considerare eventuali ribassi in fase di aggiudicazione; nel caso di opzioni di proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, e di rinnovo del contratto di appalto, verrà calcolata la quota parte di incentivo, comprensiva degli oneri della sicurezza, sul valore delle modifiche o opzioni e solo se previste espressamente nei documenti di gara iniziale e conseguentemente attivate. La misura specifica delle predette risorse è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. L'importo di cui al precedente comma 1 del presente articolo, al netto dell'onere IRAP che grava sull'amministrazione, è destinato:
- a. per una quota pari all'80%, ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui al precedente art. 3, comma 2 lett. a), nonché ai loro collaboratori, come individuati nell'articolo 5;
 - b. per una quota pari al 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, alle finalità indicate alla lett. b1) del precedente comma 1 e, in ogni caso, alle finalità indicate alla lett. b2) dello stesso comma 1 secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e di pianificazione dell'Ente.
4. L'importo di cui alla lett. a) del precedente comma 4, destinato agli incentivi da erogare ai dipendenti ai sensi dell'art. 45, comma 3 del Codice, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. La quota di cui alla lett. b) del precedente comma 3 è incrementata:
- dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'articolo 12 del presente Regolamento;
 - dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente competente;
 - dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
 - dalla quota parte di prestazioni svolte da personale dirigente, salvo l'ipotesi di appalti finanziati con fondi del PNRR.
6. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio del personale non rientrano tra le risorse di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
7. L'ammontare delle risorse tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice è articolato e previsto nel quadro economico dell'intervento, determinato da ogni centro di responsabilità dell'Ente per ciascun lavoro, servizio e fornitura, e viene accantonato con la determinazione di avvio della procedura ovvero con la determina a contrarre, tramite imputazione al conto economico di pertinenza dello stesso intervento, in conformità al sistema amministrativo contabile dell'Ente ed alle direttive della struttura centrale competente in materia di contabilità e bilancio.
8. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità interessati, ai fini dell'utilizzo delle risorse accantonate per le finalità di cui alla lett. b) del precedente comma 1 del presente articolo, comunicano annualmente alle competenti strutture centrali dell'Ente i rispettivi fabbisogni formativi nonché l'esigenza di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.



9. Con riferimento alle forme di partenariato pubblico privato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 5

Individuazione dei soggetti destinatari degli incentivi e conferimento degli incarichi e composizione dei “gruppi di lavoro” per le singole procedure

1. In conformità ai regolamenti interni dell'Ente ed al sistema vigente in materia di attività negoziale e deleghe alla spesa, nonché a quanto previsto dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, con particolare riferimento alle attribuzioni assegnate alle direzioni ACI territoriali in merito agli adempimenti gestionali e amministrativi connessi alle risorse umane e finanziarie delle unità territoriali di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'art.15, commi 1 e 4 del Codice, il dirigente competente, anche su indicazione del Responsabile Unico di Progetto, se soggetto diverso, con apposito provvedimento, individua il “gruppo di lavoro” costituito dalla struttura tecnico-amministrativa e dagli altri soggetti incaricati di svolgere le attività indicate nell'art. 3 del presente Regolamento per la specifica procedura di affidamento e destinatari del relativo incentivo, identificando il ruolo di ciascuno dei soggetti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Per collaboratori si intendono coloro che, indipendentemente dal profilo amministrativo o tecnico, in rapporto alla singola funzione specifica assegnata, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza tecnica, giuridica o amministrativa e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. o che versano in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice.
4. Il gruppo di lavoro può essere costituito anche da personale appartenente a strutture dell'Ente diverse da quella di gestione diretta della singola procedura di affidamento, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto, considerata la complessità dell'intervento. In tal caso, è necessaria l'autorizzazione del dirigente/responsabile della struttura di appartenenza del dipendente individuato.
5. Il provvedimento di costituzione del “gruppo di lavoro”, per ogni procedura di affidamento, deve indicare:
 - a. il lavoro da realizzare ovvero il servizio o la fornitura da acquisire;
 - b. il quadro economico dell'intervento (al netto dell'IVA), comprensivo della misura complessiva dell'incentivo;
 - c. i nominativi dei componenti del “gruppo di lavoro” e l'assegnazione dei compiti e responsabilità, tenuto conto della qualifica rivestita, nonché della professionalità ed esperienza possedute dai componenti dello stesso “gruppo di lavoro”;
 - d. la suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai soggetti coinvolti secondo la graduazione ed i coefficienti di cui ai successivi articoli 10 e 11 del presente Regolamento;
 - e. il cronoprogramma ed i termini entro i quali devono essere eseguite le attività tecniche - tenuto conto degli atti di programmazione dell'Ente, delle disposizioni di



legge e dei vigenti regolamenti interni - anche tramite il rinvio alla documentazione di gara.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento, incaricati di espletare il complesso di attività che caratterizzano il processo di acquisizione di beni, servizi e lavori, assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. Il RUP, nell'ambito delle proprie funzioni, cura la tempestiva attivazione del "gruppo di lavoro" e ne dà informazione al dirigente competente.
7. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento di ogni ufficio, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, considerando le specifiche competenze professionali richieste per ogni tipologia di appalto. Inoltre, ai predetti fini, si tiene conto:
 - della necessità di integrazione tra diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale per la realizzazione dell'intervento;
 - del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione;
 - della competenza ed esperienza eventualmente acquisite dal personale nonché dei risultati positivi conseguiti in altri analoghi incarichi;
 - delle attitudini, delle capacità relazionali e della responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
 - dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi.
8. Le figure tecniche e/o amministrative incaricate delle attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono essere individuate ed inserite nel gruppo di lavoro anche nel corso dell'esecuzione del contratto, in corrispondenza delle necessità delle diverse fasi del procedimento. Eventuali modifiche alla composizione del "gruppo di lavoro", sentito il RUP, possono essere apportate dal dirigente competente, motivando in base alle esigenze sopravvenute e nel relativo provvedimento è, altresì, dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

Art. 6

Graduazione della misura incentivante per gli appalti di lavori

1. Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di lavori, le risorse per le funzioni tecniche di cui all'art. 4, comma 2, del presente Regolamento sono graduate secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, in misura inversa rispetto all'importo a base dell'affidamento.

Tabella di graduazione degli incentivi tecnici per appalti di lavori

Importo a base della procedura di affidamento	Graduazione (%)
Procedure di importo fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, c. 1, lett. a) del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co.3, del Codice)	2,0 %
Procedure di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, c. 1, lett. a) del Codice e fino ad € 15.000.000,00	1,8%
Procedure oltre € 15.000.000,00	1,6%



2. Per gli appalti relativi a servizi di ingegneria ed architettura, nonché per gli appalti relativi ad indagini, campioni, prove ed analisi e per i lavori in amministrazione diretta inseriti nel quadro economico di appalti di lavori, in quanto propedeutici o comunque funzionali alla relativa realizzazione, è prevista la corresponsione dell'incentivo solo laddove gli stessi siano di importo, singolarmente, pari o superiore ad € 50.000,00.
3. In caso di contratti misti gli incentivi sono quantificati facendo riferimento agli importi indicati a base delle procedure di affidamento, distintamente per i lavori, i servizi e le forniture. In difetto della distinta quantificazione, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale dello stesso individuato ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Codice.

Art. 7

Graduazione della misura incentivante per gli appalti di servizi e forniture

1. Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di servizi e forniture, le risorse per le funzioni tecniche di cui all'art. 4, comma 2, del presente Regolamento sono graduate secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, in misura inversa rispetto all'importo a base dell'affidamento.

Tabella di graduazione degli incentivi tecnici per appalti di servizi e forniture

Importo a base della procedura di affidamento	Graduazione (%)
Procedure di importo fino alla soglia di rilevanza europea, di cui all'art. 14 c. 1, lett.c) del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co.3, del Codice)	2,0 %
Procedure di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 c. 1, lett.c) del Codice	1,8 %

Art. 8

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti ai sensi dell'art. 58 del Codice, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato "funzionale" e tenuto conto del valore dell'appalto, come considerato ai fini del rispetto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 dello stesso Codice.

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le modifiche e le varianti in corso d'opera, conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate, rispetto a quelle originarie ed il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.
2. Con riferimento all'importo delle maggiori somme stanziate ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, è riconosciuta al RUP, al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione ed ai collaboratori indicati nella fase di esecuzione, una percentuale



dell'incentivo per le varianti, nella misura prevista dal successivo art. 10 del presente Regolamento, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione.

3. Spetta al dirigente, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento valutare che la relativa remunerazione, in caso di modifiche e varianti di cui al precedente comma 1, risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività/funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del “gruppo di lavoro” per gli appalti di lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative ai lavori sono attribuiti ai diversi componenti del “gruppo di lavoro”, secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante definite in relazione alle diverse fasi della procedura ed alle specifiche attività da svolgere. Le percentuali indicate nella tabella sono destinate ad incentivare i soggetti principali incaricati delle corrispondenti attività, nonché i rispettivi collaboratori previamente individuati nell'ambito del “gruppo di lavoro”.



Tabella di ripartizione dell'incentivo per le procedure di affidamento lavori

Fase della procedura	Attività tecnica	Percentuale (%)
Programmazione e Progettazione	RUP	13
	Programmazione della spesa per investimenti	4
	Collaborazione all'attività del RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento a supporto del RUP	14
	Redazione del progetto di fattibilità delle alternative progettuali	1
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	1
	Redazione del progetto esecutivo	1
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	1
	Verifica del progetto ai fini della validazione	4
Affidamento	RUP	6
	Collaborazione all'attività del RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento a supporto del RUP	5
	Predisposizione dei documenti di gara/Verifica	4
Esecuzione	RUP	14
	Collaborazione all'attività del RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento a supporto del RUP	20
	Direzione dei lavori	1
	Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere)	1
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1
	Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	2
	Regolare esecuzione	6
	Collaudo statico (ove non previsto, da sommare alla Regolare Esecuzione)	1



2. In caso di nomina del responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, la quota attribuita è pari al 3%; in caso di nomina del responsabile di procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art.15, comma 4, del Codice, la quota attribuita è pari all'8%. La quota dei responsabili del procedimento nominati viene decurtata da quella del RUP; ove i responsabili di fase non vengano nominati, le suddette quote restano appannaggio del RUP.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di affidamento di lavori, non siano previste le attività di collaborazione con il RUP (dei responsabili di fase o supporto al RUP o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) ovvero le attività di predisposizione dei documenti di gara, le relative percentuali destinate all'incentivazione sono assegnate al RUP. Se, nell'ambito della procedura di affidamento di lavori, non sia prevista la nomina di direttore operativo o di ispettore di cantiere, le relative percentuali destinate all'incentivazione sono assegnate al direttore dei lavori.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del “gruppo di lavoro” per gli appalti di servizi e forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti ai diversi componenti del “gruppo di lavoro”, secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante definite in relazione alle diverse fasi della procedura ed alle specifiche attività da svolgere. Le percentuali indicate nelle tabelle sono destinate ad incentivare i soggetti incaricati delle corrispondenti attività, nonché i rispettivi collaboratori previamente individuati nell'ambito del “gruppo di lavoro”.

Tabella di ripartizione dell'incentivo per le procedure di affidamento servizi e forniture

Fase della procedura	Attività tecnica	Percentuale %
Programmazione e Progettazione	RUP	10
	Programmazione della spesa per investimenti	4
	Collaborazione all'attività del RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento a supporto del RUP	4
	Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione dello specifico appalto- Relazione tecnico-economica illustrativa	10
Affidamento	RUP	5
	Collaborazione all'attività del RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento a supporto del RUP	5
	Predisposizione dei documenti di gara	4
Esecuzione	RUP	5
	Collaborazione all'attività del RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8
	Direzione dell'esecuzione	30
	Collaboratore del direttore dell' esecuzione/Direttore operativo	5
	Regolare esecuzione / Verifica di conformità	10



2. In caso di nomina del responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, la quota attribuita è pari al 3%; in caso di nomina del responsabile di procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art.15, comma 4, del Codice, la quota attribuita è pari al 7%. La quota dei responsabili del procedimento nominati viene decurtata da quella del RUP; ove i responsabili di fase non vengano nominati, le suddette quote restano appannaggio del RUP.

Art. 12
Limite soggettivo dell'incentivo

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente (comprensivo delle voci stipendiali e di ogni altra voce retributiva, fissa o variabile). Detta circostanza dovrà essere attestata con dichiarazione del dipendente.
3. Nel caso in cui l'ACI adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, il suddetto limite è aumentato del 15 per cento.
4. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 4, comma 4, lett.b) del presente Regolamento.
5. Gli importi degli incentivi da corrispondere per le attività tecniche non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti relativi ai fondi per il trattamento economico accessorio, comunque denominati, non essendo a carico degli stanziamenti previsti per gli stessi fondi.

Art. 13
Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto incaricato per le attività tecniche, secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui ai precedenti articoli 10 e 11 del presente Regolamento. Ai fini dell'attribuzione, il dirigente competente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività e previsti nel provvedimento di cui all'art. 5, comma, 5 del presente Regolamento;
 - della completezza e della conformità delle attività svolte rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione di eventuali problemi e delle modalità di interazione tra i componenti del "gruppo di lavoro" al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività tecniche effettivamente svolte, al momento della conclusione di ogni singola fase della procedura. Lo stesso incentivo è riconosciuto anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o della



fornitura, per fatti non riconducibili a responsabilità dei componenti del “gruppo di lavoro”, ovvero in caso di revoca o annullamento della procedura di affidamento per decisione dell’Amministrazione. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19 del presente Regolamento.

3. Il dirigente competente determina l’attribuzione e la liquidazione dell’incentivo, fornendo idonea motivazione sulla base della relazione predisposta dal RUP ai sensi dell’art. 20 del presente Regolamento.
4. In ogni caso, i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico in base a disposizioni di legge o di regolamento, o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall’incentivazione.

Art. 14

Attività articolate e singole - Modalità di riparto dell’incentivo all’interno del “gruppo di lavoro”

1. Nel caso in cui alcuna delle attività di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento sia assegnata a più dipendenti, compete al RUP accertare ed attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto da ciascun soggetto assegnato alla medesima ed indicare, nella relazione da inoltrare al dirigente competente ai fini della l’attribuzione e la liquidazione dell’incentivo, le quote da attribuire a ciascuno all’interno della percentuale assegnata.
2. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività che, nell’elenco di cui all’articolo 3 del presente Regolamento, sono considerate separatamente ai fini dell’attribuzione e della liquidazione dell’incentivo, le relative quote percentuali di incentivazione si sommano e sono cumulativamente attribuite all’interessato.
3. Qualora non sia stato individuato, in ciascuna fase, l’incaricato per una o più delle attività fra quelle indicate ai precedenti articoli 10 e 11 del presente Regolamento, le percentuali destinate all’incentivazione, nell’ambito della stessa fase, andranno ad incrementare proporzionalmente la percentuale di incentivo del RUP e del direttore dell’esecuzione.

Art. 15

Attività svolte in forma mista

1. Qualora una o più delle attività elencate nel precedente art. 3 del presente Regolamento venga affidata, in parte, al personale in servizio presso l’Ente e, in parte, a professionisti esterni, le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni/attività tecniche non svolte dal personale dell’Ente incrementano la quota di risorse destinate all’acquisto di beni e tecnologie innovative nonché alla formazione, specializzazione e copertura assicurativa del personale.

Art. 16

Attività di committenza delegata/ausiliaria – Rapporti con altre Stazioni Appaltanti



1. In tutti i casi in cui l'ACI, quale Stazione appaltante qualificata, svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti, ai sensi dell'art. 62 del Codice, attività di committenza ausiliaria per la realizzazione di alcune fasi dell'intervento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante, rimanendo salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. I compensi incentivanti connessi alle attività svolte dal personale dell'Ente, nel rispetto del Regolamento delle altre stazioni appaltanti, sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione all'Ente, quale centrale di committenza ausiliaria, al fine del relativo pagamento ai dipendenti interessati, per la ripartizione dell'incentivo secondo i coefficienti indicati agli articoli 10 e 11 ed all'esito del procedimento di verifica e certificazione delle attività e liquidazione dell'incentivo stesso come disciplinato dall'art. 20 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui i dipendenti dell'ACI svolgano, previa autorizzazione della struttura centrale competente per la gestione delle risorse umane, attività inerenti alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice presso altre stazioni appaltanti, l'incentivo per le attività svolte trova copertura nelle risorse che sono destinate all'incentivo dalla stazione appaltante ove viene effettuata la prestazione e che sono ripartite secondo la propria disciplina regolamentare.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 17

Attività svolte da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a favore di ACI quale Stazione appaltante

1. Nel rispetto della vigente normativa in merito a limiti o vincoli posti per attività specifiche nell'ambito del processo realizzativo di appalti di lavori, servizi e forniture, nel caso in cui sia accertata, all'interno dell'ACI, l'assenza e/o l'indisponibilità, per difficoltà oggettive, di dipendenti in possesso della necessaria ed adeguata professionalità per lo svolgimento di determinate attività tecniche, con esclusione delle funzioni di RUP - individuato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Codice, tra i dipendenti, assunti anche a tempo determinato, dell'ACI, quale stazione appaltante - il dirigente dell'unità organizzativa competente può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, che abbiano adottato un proprio regolamento ai sensi dell'art. 45 del Codice, previa formalizzazione dell'accordo.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, svolte dal personale di altra Stazione Appaltante a favore dell'ACI, in conformità ai rispettivi regolamenti incentivanti, trovano copertura nel budget dell'Ente e, sulla base delle modalità e le procedure di gestione stabilite nell'accordo, sono trasferiti dall'ACI, quale Stazione appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento. Per quanto riguarda i coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività tecniche svolte dal personale incaricato, trova applicazione la disciplina sugli incentivi dell'ACI.
3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 18

Procedure bandite dalla Centrale di Committenza



1. In caso di adesione dell'ACI ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri - come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 - possono essere destinate, anche su richiesta della Centrale di Committenza e nel rispetto dei provvedimenti organizzativi interni di quest'ultima, risorse finanziarie, o parte di esse, e, comunque, nel limite del 25% per l'incentivazione delle attività tecniche indicate nell'allegato I.10, ai dipendenti della Centrale di Committenza stessa, in relazione alle funzioni tecniche svolte.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate dall'ACI nel budget di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (quota incentivi al personale dell'80% e quota del 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Le modalità di determinazione dell'incentivo, nei limiti di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono individuate nell'ambito dell'Accordo o atto analogo che disciplina il rapporto, ai sensi dell'art. 62, comma 9, del Codice, compatibilmente con quanto previsto nel presente Regolamento.

Art. 19

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione. Revoca dell'incarico per dolo o colpa grave

1. Il dirigente competente qualora, in sede di valutazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, riscontri carenze rispetto al corretto svolgimento degli incarichi per funzioni tecniche, nel corso delle diverse fasi delle procedure di affidamento, può applicare una detrazione alla liquidazione del relativo incentivo, tenuto conto degli esiti istruttori del contraddittorio di cui al successivo comma 9 del presente articolo. La detrazione è applicata, secondo disposizioni di cui ai commi seguenti del presente articolo, nei casi di incremento ingiustificato dei tempi o dei costi previsti per le attività tecniche interessate.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costi dovuti alla fase di predisposizione e controllo della documentazione di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, fatte salve comprovate giustificazioni certificate dal dirigente e tenuto conto di criteri improntati a consequenzialità ed interdipendenza.
3. Qualora in fase di realizzazione dei lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo sia dovuto ad errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività, al RUP, all'ufficio della Direzione dei Lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottostante. Analogamente, qualora, nella fase di esecuzione dei lavori, si verifichino irregolarità e/o errori o inadempienze imputabili ai soggetti incaricati che determinino ritardi, il compenso è decurtato di una percentuale come da tabella sottostante.



4. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento di tempi o incremento dei costi inizialmente previsti non giustificati in base alle disposizioni dello stesso Codice, e, comunque, collegate all'esercizio delle attività assegnate, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e dei loro collaboratori, è ridotto di una percentuale, come determinata nella tabella sottostante.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

5. La percentuale di decurtazione è connessa alla durata del ritardo e/o della rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità dei ritardi rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 5 del presente Regolamento. In mancanza di specifiche previsioni sul rispetto dei tempi da osservare nella fase dell'esecuzione, laddove si verifichino ritardi ingiustificati, il dirigente competente sollecita per iscritto il RUP o il responsabile dell'esecuzione a porre in essere ogni azione necessaria, assegnando tempi congrui in base ai quali saranno valutate le eventuali riduzioni di incentivo ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.
6. Non costituiscono causa di decurtazione dell'incentivo le seguenti eventualità:
 - a) incrementi di costo ed altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice, non imputabili ad errori di progettazione;
 - b) sospensioni dei lavori, servizi o forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Ente o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato ai sensi dell'art.121 del Codice;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetta a penale per ritardo.
7. Il maggior costo, dovuto a varianti derivanti da errore o omissione progettuale, è decurtato in misura intera dall'importo in base al quale è calcolato la quota di incentivo prevista per i dipendenti incaricati della verifica preventiva dei progetti. In questo caso la decurtazione può superare il limite del 50% (cinquanta per cento) del compenso previsto per le attività tecniche interessate.
8. I maggiori costi dovuti alla soccombenza in liti relative alla fase della procedura interessata sono decurtati in misura intera dall'importo in base al quale è calcolato la quota di incentivo prevista per i responsabili della procedura di gara e per gli altri incaricati cui la lite sia imputabile, qualora sia riconosciuta la colpa grave di tali figure nello svolgimento della stessa procedura. In questo caso la decurtazione può superare il limite del 50% (cinquanta per cento) del compenso previsto per le attività tecniche interessate.
9. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, fatta salva la valutazione di responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente competente contesta, per iscritto, gli errori o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti interessati e, sulla



base dell'istruttoria svolta, adotta l'atto definitivo di accertamento e decide in merito all'applicazione delle decurtazioni, eventualmente anche in misura ridotta rispetto a quella indicata nel precedente comma 4 del presente articolo.

10. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera e/o lavoro, servizio o fornitura. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto, fatte salve comprovate giustificazioni, anche se riconducibili ad eventuali collaboratori esterni, certificate dal dirigente e tenuto conto di criteri improntati a consequenzialità ed interdipendenza.
11. Gli importi portati in detrazione, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, incrementano la quota di risorse destinate all'acquisto di beni e tecnologie innovative nonché alla formazione, specializzazione e copertura assicurativa del personale.
12. Nel caso si provveda alla revoca dell'incarico per omissione o colpa grave disciplinarmente o giudizialmente accertate, ai dipendenti interessati non è corrisposto alcun compenso. Il compenso non corrisposto viene riconosciuto al dipendente subentrante nell'incarico, che è tenuto a verificare e, quindi, a validare, modificare o rielaborare l'attività svolta dal dipendente al quale è stato revocato l'incarico.

Art. 20 **Verifica e certificazione delle attività e liquidazione dell'incentivo**

1. Il diritto all'incentivo matura con la realizzazione di ciascuna delle attività tecniche, come indicate dalle tabelle di cui ai precedenti articoli 10 e 11 del presente Regolamento, ed è legittimamente erogato successivamente alla verifica effettuata dal dirigente competente, secondo i principi di valutazione indicati dall'art.13 del presente Regolamento.
2. La liquidazione dei compensi da erogare ai dipendenti interessati è effettuata dal dirigente competente che, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, procede alla preliminare verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascun componente del "gruppo di lavoro", nell'ambito della fase in cui è inserito. Il dirigente, ai fini del predetto accertamento e della relativa attestazione, acquisisce dal RUP apposita relazione, in ordine a:
 - il tipo di attività svolta;
 - il corretto svolgimento dell'incarico assegnato, con indicazione dei tempi previsti e dei tempi effettivi;
 - l'eventuale sussistenza dei motivi di applicazione di detrazioni e di penali come previsto nel precedente art. 19 del presente Regolamento;
 - l'entità del compenso maturato e l'eventuale proposta della misura di detrazioni.
3. L'erogazione delle quote di incentivo, per le quali è maturato il relativo diritto ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, viene effettuata, nell'ambito di ciascuna fase dell'intervento ed in ragione della conclusione di ogni attività incentivabile e dello stato di avanzamento degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, ovvero per singole annualità, in caso di affidamenti di durata ultrannuale. Nel caso di appalti di forniture e servizi ad esecuzione pluriennale, la liquidazione degli incentivi può avvenire, per quote annuali, secondo gli stati di avanzamento maturati e certificati nell'anno di riferimento, fatta salva la fase finale di collaudo /verifica di conformità.



4. Ai fini della successiva ed effettiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo, da ripartire fra i soggetti come individuati in conformità all'art. 5 del presente Regolamento, l'adozione del provvedimento, di cui al successivo comma 5, è effettuata nei seguenti termini:
 - a. per la fase di programmazione e progettazione, a seguito della attestazione dell'avvenuta effettuazione delle attività assegnate e della approvazione degli atti di programmazione triennale e dei relativi aggiornamenti pubblicati sul sito, delle relazioni istruttorie, nonché della redazione dei documenti di fattibilità e dei relativi documenti economici, tecnici e amministrativi previsti per ogni specifico appalto; in questi casi, in assenza di rilievi, errori e/o ritardi ai sensi dell'art.19 del presente Regolamento, si assume la determinazione di liquidazione del 100% (cento per cento) delle competenze maturate dal personale incaricato dell'attività di programmazione e progettazione nella corrispondente fase;
 - b. per la fase di affidamento, a seguito della verifica della predisposizione dei documenti di gara ed attestazione dell'avvenuta aggiudicazione e della stipula del contratto e/o dell'affidamento in caso di procedure semplificate; in questi casi, in assenza di rilievi, errori e/o ritardi ai sensi dell'art.19 del presente Regolamento, si assume la determinazione di liquidazione del 100% (cento per cento) delle competenze maturate dal personale incaricato delle attività relative alla fase di affidamento;
 - c. per la fase di esecuzione, in assenza di rilievi, errori e/o ritardi ai sensi dell'art.19 del presente Regolamento:
 - - il 40% della quota dell'incentivo spettante al personale incaricato delle funzioni/attività per la fase di avvio dei lavori, dei servizi e delle forniture, è erogato dopo il verbale di avvio e lo svolgimento delle attività stabilite nel contratto e nei documenti dello specifico appalto;
 - - per la parte residua, le competenze sono erogate al personale incaricato delle funzioni/attività proporzionalmente allo stato di avanzamento ovvero lo stato finale dei lavori, dei servizi o delle forniture, sulla base della documentazione di cui al precedente punto;
 - d. per la fase di collaudo finale, certificazione della regolare esecuzione e verifica di conformità, la liquidazione è effettuata successivamente al rilascio del certificato positivo di ultimazione dell'appalto a cura dei soggetti incaricati delle funzioni/attività sulla base delle verifiche di regolare e conforme esecuzione, della conformità del servizio o del collaudo, tenuto conto di quanto previsto in ogni contratto e nella normativa di riferimento.
5. In sede di liquidazione, il dipendente è tenuto a dichiarare che non è stato superato il limite di cui all'articolo 12 del presente Regolamento. Per le stesse finalità, la struttura centrale competente per la gestione delle risorse umane tiene conto delle informazioni disponibili relative ad eventuali incarichi conferiti ai dipendenti, previa autorizzazione della stessa struttura centrale, da altre stazioni appaltanti ed ai relativi incentivi corrisposti. La medesima struttura centrale fornisce le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti di appartenenza relativamente agli incarichi svolti dal personale dipendente dalle stesse.

Art. 21 **Trasparenza e informazione sindacale**

1. Al fine di garantire la trasparenza delle risorse pubbliche utilizzate e la verifica del rispetto del principio di rotazione degli incarichi, la struttura centrale competente per la gestione delle risorse umane provvede, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei dipendenti per l'espletamento delle attività tecniche, con l'indicazione dei dati concernenti la durata, l'oggetto ed il compenso spettante per ogni incarico.



2. L'elenco degli incarichi per funzioni tecniche affidati in corso d'anno, con cadenza annuale, è oggetto di informativa, in modalità aggregata o anonima, alle organizzazioni sindacali legittime ed alle RSU, con l'indicazione della quota destinata all'acquisto di beni e tecnologie innovative nonché alla formazione, specializzazione e copertura assicurativa del personale.
3. Il dirigente competente, per ciascuna procedura di affidamento relative ad appalti di lavori, servizi e forniture rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, assicura la trasparenza delle risorse stanziate per gli incentivi alle funzioni tecniche, nonché il relativo monitoraggio e l'aggiornamento, e ne dà evidenza, ai sensi dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013, nell'ambito della pubblicazione sul sito istituzionale dei dati, informazioni e atti di ciascun appalto di lavori, servizi e forniture.

Art. 22
Disposizioni transitorie e clausola di aggiornamento dinamico

1. La presente disciplina si applica agli affidamenti di lavori, servizi e forniture avviati a far data dal 1° luglio 2023, data di efficacia del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, a condizione che nei corrispondenti quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse e ne sia stato dato atto nel provvedimento di avvio della procedura. Relativamente ai suddetti affidamenti si applicano, dalla stessa data del 1° luglio 2023, tutte le condizioni previste nel presente Regolamento, compreso l'art. 12 in merito al limite soggettivo dell'incentivo.
2. Per le procedure di affidamento relative a lavori, servizi o forniture, già avviate e in corso di svolgimento alla data del 1° luglio 2023 - i cui oneri sono già a carico dei relativi quadri economici - come precisato dall'art. 226 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., continua a trovare applicazione il "Regolamento incentivi per le funzioni tecniche" adottato dall'Ente, in costanza del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono sostituite da eventuali disposizioni legislative che operino modifiche specifiche agli istituti ivi regolati, salvo che, per il tenore delle modifiche, non sia necessario un adattamento normativo delle regole interne.

Art. 23
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio Generale dell'Ente ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente.
2. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione, il Servizio Patrimonio e AA.GG. e l'Ufficio Amministrazione e Bilancio, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, predispongono le linee guida operative ed i facsimile della modulistica per standardizzare e razionalizzare il flusso del processo di contabilizzazione, rendicontazione e liquidazione, entro un termine non superiore a trenta giorni, degli incentivi.